

## AVVISO PUBBLICO

**PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI AVVOCATI ESTERNI AL COMUNE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI LEGALI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ENTE EX ART. 56 comma 1 lett. h) nnrr. 1, 2, 5 Dlgs 36/2023**

### PREMESSO

che con Delibera della Giunta Comunale numero 253 del 26/09/2025 è stato dato indirizzo al Dirigente del Settore Avvocatura al fine della predisposizione di un avviso pubblico per la costituzione di una short list di avvocati per l’Affidamento di servizi legali ai sensi dell’art 56 comma 1 lett h) nnrr 1, 2.e 5 Dlgs 36/2023, indicando per i professionisti che vorranno partecipare, i requisiti generali e specifici di ammissione oltre all’indicazione dell’articolazione dei Settori di iscrizione e al Dirigente del Settore Economico Finanziario al fine di inserire negli atti contabili le risorse economiche necessarie all’attribuzione degli incarichi di rappresentanza legale dell’ente e di servizi legali come da segnalazione del Dirigente del Settore Avvocatura per il bilancio 2026-2028;

che tale deliberazione veniva adottata in conseguenza alla Delibera della Giunta Comunale numero 87 del 14/03/2025 con la quale veniva conferito al Dirigente del Settore Avvocatura Avv. Alessandra Belvedere, l’incarico di rappresentanza dell’Amministrazione in tutti i giudizi pendenti nei quali è parte l’Ente Civico, alla luce della relazione e comunicazione (prot.n. 19140 del 26/02/2024) del medesimo, anche Dirigente di altra Unità Organizzativa e vice Segretario, prospettava un percorso organizzativo per condurre ad un graduale processo di progressiva re-internalizzazione dell’attività di patrocinio e assistenza dell’Ente, in relazione all’effetto della legge sull’equo compenso, alla necessità dell’assunzione di funzionari avvocati

### **Considerato:**

che la difesa in giudizio dell’Ente costituisce un diritto-dovere mediante il quale affermare, di regola la rispondenza degli atti (negoziali e provvedimenti) attraverso i quali si estrinseca l’attività funzionalizzata dell’Ente.

che l’elevato contenzioso cui dover far fronte, comporta una implementazione ed un rafforzamento dell’organizzazione del settore Avvocatura mediante figure abilitate alla professione di avvocato;

-che non si è ancora provveduto con l'espletamento delle procedure assunzionali benchè nel PIAO 2025-2027 era prevista, tra le altre, l'assunzione di ulteriori due Funzionari Avvocati -Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione;

**Ritenuto che** è noto che l'incarico di patrocinio legale per la difesa dell'Ente pubblico e' conferito per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facolta' discrezionale dell'amministrazione che ha un dovere di diligenza nella scelta del professionista, che passa, necessariamente, dalla adeguatezza della prestazione professionale per la tutela dell'interesse pubblico, assicurata attraverso la scelta di soggetti idonei e qualificati, privilegiando l'utilizzo di criteri che valorizzano la esperienza e competenza dei professionisti, quest'ultima da intendersi come competenza nelle materie specifiche inerenti la tipologia e le caratteristiche del contenzioso dell'Ente.

**Preso atto:**

che le linee guida ANAC n. 12, al punto 3.1.3, approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 statuiscono che:*"rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del codice dei contratti (ratione temporis), la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per Settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa. Affinché la costituzione di un elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici è necessario che l'amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti nell'elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l'iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco. Sarebbe auspicabile che la comunicazione della pubblicazione dell'avviso fosse trasmessa anche al Consiglio dell'Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede l'amministrazione, al fine di rafforzare la pubblicità della notizia. L'iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati sulla base dei curricula o da sintetiche schede riepilogative della carriera professionale, deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative. Allo scopo di contemperare i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la stazione appaltante può prevedere che l'elenco sia ristretto e limitato ai professionisti che soddisfano al meglio, sulla base di criteri di ragionevolezza,*

*proporzionalità e non discriminazione previsti nell'avviso, le esigenze dell'amministrazione...omissis..)*

*che, a tale riguardo, il Consiglio di Stato suggerisce di <<introdurre il criterio della equa ripartizione degli incarichi, che contiene in sé anche il principio della tendenziale rotazione, ma permette l'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista. Ciò permette, in altri termini, di esercitare quella naturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla Pubblica Amministrazione, pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice, ma che al contempo è resa ostensibile e sindacabile attraverso la motivazione.>> e << di assegnare, quale modalità di decisione, particolare rilevanza alla motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico, poiché l'amministrazione dovrà esplicitare con chiarezza le ragioni che hanno condotto a scegliere il professionista sia pure già presente nell'elenco.>>*

che, l'Ente, per tale adempimento obbligatorio, ha un dovere di diligenza nella scelta del professionista, la cui prestazione professionale deve essere adeguata per la tutela dell'interesse pubblico, e tale diligenza viene assicurata attraverso la scelta di soggetti idonei e qualificati, privilegiando l'utilizzo di criteri che valorizzano la esperienza e competenza dei professionisti, quest'ultima da intendersi come competenza nelle materie specifiche inerenti la tipologia e le caratteristiche del contenzioso dell'Ente

che per quanto riguarda il costo del servizio, la legge 21 aprile 2023 n. 49 obbliga anche la Pubblica Amministrazione, a corrispondere ai professionisti un "equo compenso" conforme ai parametri ministeriali -e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione- che, per gli avvocati, è stato adottato con decreto del ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**Considerato:**

che occorre dare esecuzione all'atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale quale "voluntas" primaria, trasposizione formale delle idee e delle linee-guida dell'attività politico-amministrativa, cornice che deve poi essere sviluppata da singoli provvedimenti gestionali procedendo con l'approvazione di apposito avviso per la costituzione di una short list di avvocati per l'Affidamento diretto di servizi legali e rappresentanza in giudizio dell'Ente ai sensi dell'art 56 comma 1 lett h) nnrr. 1, 2 e 5 Dlgs 36/2023, giusti requisiti generali e specifici di ammissione oltre all'indicazione dell'articolazione dei Settori di iscrizione individuati nella predetta delibera di indirizzo dell'Organo

Esecutivo n. 253 del 26.09.2025 recante l'indicazione degli obiettivi da perseguire e delle modalità di azione ritenute congrue;

che pertanto occorre, allo stato, provvedere attraverso l'affidamento dei servizi legali e della rappresentanza legale dell'Ente ad avvocati esterni dotati di professionalità specifica mediante la costituzione di apposita short list (elenco) di avvocati dal quale eventualmente attingere al fine del conferimento di incarichi di rappresentanza legale ai sensi dell'art 56 comma 1 lett h) nnrr 1,2,5 del Dlgs 36/23:"*concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; ...3...4...; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*" in conformità dello Statuto comunale, dell'Ordinamento degli uffici e servizi e delle procedure di legge, prevedendo le necessarie risorse economiche in bilancio;

Per quanto sopra esposto:

#### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento a professionisti esterni al Comune di Lamezia Terme per di incarichi ex art. 56 comma 1 lett. h) nnrr. 1,2,5 Dlgs 36/2023, "*concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; ...3...4...; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*" in conformità dello Statuto comunale, dell'Ordinamento degli uffici e servizi e delle procedure di legge.

L'affidamento di incarichi professionali esterni avverrà -oltre che in caso di conflitti di interesse, di inopportunità o di incompatibilità- per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dai dipendenti avvocati del Settore Avvocatura del Comune di Lamezia Terme, per carico eccessivo di lavoro, incidenza ed indifferibilità di esigenze di servizio non procrastinabili ovvero per procedimenti che riguardino oggetti e materie di particolare complessità o che siano di tipo specialistico, rilevanza e che coinvolgano particolari interessi pubblici, in ordine ai quali l'Amministrazione e il Dirigente ravvisino l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione o esperienza, ovvero laddove tale opportunità sia ravvisata nell'esigenza di continuità e di consequenzialità nell'ambito di procedimenti giudiziari già affidati a legali del libero foro.

## **ART. 2 – ELENCO AVVOCATI**

L'elenco di avvocati esterni per l'affidamento di servizi legali e della rappresentanza in giudizio, riguarda professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, associata o societaria, ed è articolato nei seguenti settori dei servizi legali:

1. **Settore A** – Assistenza e patrocinio presso: Tribunale Amministrativo Regionale – Consiglio di Stato – Tribunale Superiore delle Acque – Corte di Cassazione;
2. **Settore B** – Assistenza e patrocinio presso GDP, per contenziosi di natura civile e penale;
3. **Settore C** - Assistenza e patrocinio presso Tribunale Ordinario - Corte Appello - Corte di Cassazione per contenziosi in materia civile;
4. **Settore D** - Assistenza e patrocinio presso Tribunale Ordinario – Corte Appello – Corte di Cassazione (cause in materia di pubblico impiego);
5. **Settore E** - Assistenza e patrocinio presso Tribunale Ordinario - Corte Appello – Corte di Cassazione per contenziosi in materia penale

L'elenco, suddiviso per settori, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e avrà valore anche di comunicazione per i professionisti che saranno iscritti in ordine alfabetico.

L'iscrizione all'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

All'atto della presentazione della domanda i professionisti dovranno necessariamente indicare, in ragione della professionalità detenuta e dell'esperienza maturata, il settore nel quale intendono essere iscritti.

I professionisti non potranno indicare più di due settori di iscrizione.

## **ART. 3 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**

Possono presentare domanda di iscrizione professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, associata o societaria, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;

- capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- essere in possesso dei requisiti di carattere generale secondo quanto previsto dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. ii;
- assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse o di cause di inconferibilità, incompatibilità a svolgere l'incarico per il Comune di Lamezia Terme, ai sensi della normativa vigente, e del Codice Deontologico Forense;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di provvedimenti sanzionatori di carattere disciplinare, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro il Comune di Lamezia Terme;
- non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Lamezia Terme o in conflitto con gli interessi del Comune di Lamezia Terme per la durata dell'eventuale conferimento dell'incarico;
- iscrizione all'Albo professionale degli avvocati da almeno cinque anni ovvero, per la richiesta di iscrizione nel "settore B", da almeno un anno e meno di cinque anni;
- essere iscritto all'Albo speciale della cassazione, ove necessario per il patrocinio legale dinanzi alle Magistrature superiori
- comprovata esperienza nel patrocinio di enti locali;
- essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria ( con indicazione del numero del polizza e del massimale previsto);
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi.
- di essere iscritto alle piattaforme telematiche previste dal Codice dei Contratti (MEPA-CONSIP, etc) e/o impegnarsi ad iscriversi/ registrarsi entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell' approvazione della short list in ordine alfabetico e per settori di iscrizione( la mancata iscrizione/registrazione nei termini comporterà la cancellazione dall'elenco)
- non avere rapporti di parentela, ovvero affinità, entro il secondo grado, con il dirigente del settore avvocatura, con gli amministratori e con il segretario generale: tale condizione deve sussistere anche per i professionisti che collaborano con l'istante in caso di esercizio in forma, associata o societaria, o con altra forma di esercizio in comune dell'attività professionale;
- di non ricoprire cariche politiche elettive;
- di aver preso visione e di accettare tutta la disciplina dell'avviso;

- di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco, nonché al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico difensivo e sino alla sua conclusione.

Tutti i requisiti devono essere dichiarati con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa in sede di presentazione della domanda.

#### **ART. 4 – REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE**

Fermi per tutti i candidati i requisiti generali di cui all'art. 3 sono richiesti per le iscrizioni nei specifici settori i seguenti specifici requisiti esperienziali che vanno dichiarati nella domanda di iscrizione in riferimento allo specifico settore:

##### **1. Settore A**

- per l'affidamento di tali incarichi aver svolto attività difensiva, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, presso Tribunale Amministrativo Regionale e/o Consiglio di Stato e/o Tribunale Superiore delle Acque, in almeno 20 procedimenti complessivi negli ultimi 3 anni;

##### **2. Settore B**

- per l'affidamento di tali incarichi non sono richiesti specifici requisiti trattandosi di specifica sezione di giovani professionisti riservata agli avvocati con meno di 5 anni di iscrizione nell'Albo

##### **3. Settore C**

- per l'affidamento di tali incarichi aver svolto attività difensiva, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, presso Tribunale Ordinario e/o Corte Appello e/o Cassazione, in almeno 20 procedimenti complessivi negli ultimi 3 anni;

##### **4. Settore D**

- per l'affidamento di tali incarichi aver svolto attività difensiva, in procedimenti penali, sia in difesa dei privati che delle parti pubbliche, presso Tribunale Ordinario e/o Corte Appello e/o Cassazione, in almeno 20 procedimenti complessivi negli ultimi 3 anni;

I requisiti, con riferimento al settore di iscrizione, devono essere dichiarati con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa in sede di presentazione della domanda, con specificazione del numero di ruolo e dell'autorità giudiziaria dinnanzi al quale sono instaurati i giudizi patrocinati.

#### **ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di ammissione, costituente manifestazione di interesse all'iscrizione nell'elenco, debitamente sottoscritta, deve contenere: i dati anagrafici dell'istante, il codice fiscale e la partita iva, l'indicazione del recapito telefonico (anche mobile), dell'indirizzo dello studio, della posta elettronica anche certificata.

La domanda di ammissione deve necessariamente contenere la richiesta di inserimento nel settore di specifico interesse (massimo due settori).

La domanda deve essere, inoltre, corredata dal curriculum vitae e dalla dichiarazione del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, entrambi autocertificati ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 nr. 445 e s.m.i.

In mancanza di utilizzo della firma digitale, deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento.

La domanda, indirizzata al Comune di Lamezia Terme – Settore Avvocatura, e gli allegati devono essere trasmessi, in un unico file, formato .pdf, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Ente **protocollo@pec.comunelameziaterme.it**, con oggetto: "Avviso pubblico per la costituzione di un elenco (short list) di avvocati".

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Non saranno pertanto valutate a titolo esemplificativo le domanda presentate in formato cartaceo a mezzo posta o consegnate a mano.

A pena di inammissibilità la domanda dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio dell'ente e sul sito istituzionale.

Si precisa che l'Ente può effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione mendace, il dichiarante incorrerà nella responsabilità penale conseguente ai sensi dell'art. 76 del DPR nr. 445/2000.

#### **ART. 6 – ELENCO DEI LEGALI ESTERNI**

L'Ente valuterà gli atti trasmessi e procederà a formare l'elenco iscrivendo, in ordine alfabetico, tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti con individuazione del settore di riferimento, come da indicazione del professionista, ferma la verifica del curriculum, del requisito quantitativo di cui al precedente art. 4 ed il controllo della regolarità della documentazione presentata e il possesso dei requisiti specifici.

Costituiscono motivo di non iscrizione all'elenco:

- la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità di anche una sola tra le dichiarazioni;
- la mancanza del curriculum;
- la richiesta di iscrizione per più di due settori.

L'Elenco, all'esito del procedimento, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e avrà valore anche di comunicazione per i professionisti che saranno iscritti.

La formazione dell'elenco non costituisce procedura concorsuale, non prevede graduatoria di merito delle figure professionali, non prevede attribuzione di punteggio, ma costituisce motivo di individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi di trasparenza e senza ordine di priorità, di avvocati del libero foro cui affidare incarichi professionali.

La short list avrà durata di anni due dalla pubblicazione dell'elenco e potrà essere implementata a seguito di domanda da parte dei professionisti secondo i requisiti e le modalità previsti dall'avviso.

#### **ART. 7 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**



L'individuazione del professionista, previa delibera della Giunta Comunale, avviene, con eventuale determinazione del dirigente dell'avvocatura civica, sulla base della specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a) specializzazioni ed esperienze, quali risultano dal Settore di iscrizione all'elenco e dal curriculum professionale;
- b) foro di competenza della causa da affidare;
- c) casi di complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- d) rotazione tra i professionisti inseriti nell'elenco;

Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

L'incarico viene conferito per un solo grado di giudizio, restando nella discrezionalità della Amministrazione ogni successiva decisione.

Ad ogni professionista incaricato saranno applicati i parametri tariffari minimi secondo il D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm., comprensivi delle spese forfettizzate al 15%, oltre iva, ove applicabile, e cna, tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte.

Il contratto di patrocinio o servizio legale verrà condensato in apposita convenzione sottoscritta dalle parti.

L'atto convenzionale, in particolare, dovrà, espressamente contenere:

- a) il compenso professionale, come sopra determinato;
- b) l'impegno del professionista incaricato:
  - di osservare il codice deontologico e, in particolare, di rispettare il segreto d'ufficio e di non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all'espletamento del mandato, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico conferito;
  - di prestare, senza compensi ulteriori, l'assistenza di carattere legale (comprensiva anche di eventuali pareri scritti) relativa alla questione dedotta in giudizio;
  - di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere;
  - di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
  - di redigere parere scritto in ordine all'opportunità e alla convenienza di accettare proposte di transazione giudiziale, pur restando nella discrezionalità dell'Amministrazione la decisione in merito all'atto transattivo;

- un giudizio prognostico sull'esito della causa, anche in caso di proposta di definizione stragiudiziale della controparte, e al fine della determinazione del fondo contenzioso comunale;
- di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

In caso di transazione definita in pendenza di giudizio oppure nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio ovvero in tutti i casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, sarà corrisposto l'importo pattuito, adeguato proporzionalmente all'attività fino a quel momento espletata.

Gli Avvocati inseriti nell'elenco, sulla base dell'esperienza dedotta dal curriculum vitae, potranno essere contattati anche per eventuali incarichi di sostituzione udienze degli avvocati dell'Avvocatura civica secondo le tariffe previste normativamente.

#### **ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione all'avviso pubblico per la costituzione di una short-list di avvocati esterni, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività amministrative di inserimento nell'elenco ed avverrà a cura di persone preposte al procedimento, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di iscrizione indicati nel bando e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Comune di Lamezia Terme in Via A. Perugini – 88046 Lamezia Terme (CZ). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile ai seguenti indirizzi email: [servizio.dpo@asmel.eu](mailto:servizio.dpo@asmel.eu), pec: [dpo.asmel@asmepec.it](mailto:dpo.asmel@asmepec.it)

Lamezia Terme, 02/10/2025

Il Responsabile del procedimento

Dott. ssa Emilia Cantafio

pec: [protocollo@pec.comunelameziaterme.it](mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it)

mail: e.cantafio@comune.lamezia-terme.cz.it

Il Dirigente del Settore Avvocatura

Avv. Alessandra Belvedere

pec: [protocollo@pec.comunelameziaterme.it](mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it)

mail : a.belvedere@comune.lamezia-terme.cz.it